

Tosi, avendo ritenuto che l'indipendenza di quest'ultimo possa essere valutata, in modo più appropriato, tenendo conto dell'autonomia di giudizio mostrata dall'interessato rispetto alla Società, ai relativi Amministratori esecutivi nonché all'azionista di riferimento Ministero dell'Economia e delle Finanze che lo ha candidato, piuttosto che avendo riguardo al criterio meramente temporale dell'avere ricoperto l'incarico di Amministratore di Enel per più di nove anni negli ultimi dodici.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la validità di specifici parametri quantitativi — adottati per la prima volta in occasione della valutazione di indipendenza effettuata nel mese di febbraio 2010 — applicabili ai rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che possono intercorrere, direttamente o indirettamente, tra gli Amministratori e la Società; il superamento di tali parametri (indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione, unitamente alle fattispecie in cui, secondo il Codice di Autodisciplina, devono ritenersi carenti i requisiti di indipendenza) dovrebbe precludere in linea di principio, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso in capo all'Amministratore non esecutivo cui trovano applicazione. Si evidenzia in proposito che, in occasione delle citate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi del maggio 2011 e del gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della insussistenza di rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale intercorrenti ovvero intercorsi nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, tra gli indicati Amministratori qualificati come indipendenti e la Società ovvero soggetti legati a quest'ultima.

In occasione delle valutazioni effettuate nei mesi di maggio 2011 e gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha avuto modo di accertare in capo ai cinque Amministratori non esecutivi sopra indicati — vale a dire Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi — anche il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (in particolare dal Testo Unico della Finanza) per i Sindaci di società con azioni quotate (tali requisiti sono anch'essi distintamente indicati nella Tabella 1 riportata in allegato alla presente relazione). Nel corso dei mesi di maggio 2011 e febbraio 2012, il Collegio Sindacale ha avuto modo di verificare che il Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle indicate valutazioni circa l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, ha correttamente applicato i criteri indicati nel Cod-

ice di Autodisciplina, seguendo a tal fine una procedura di accertamento trasparente, che ha consentito al Consiglio stesso di prendere conoscenza dei rapporti potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza.

Sebbene l'indipendenza di giudizio caratterizzi l'attività di tutti gli Amministratori, esecutivi e non, si ritiene che una presenza adeguata (sia per numero sia per competenze) di Amministratori qualificabili come indipendenti secondo l'accezione sopra indicata — il cui ruolo assume rilevanza sia all'interno del Consiglio di Amministrazione sia nell'ambito dei comitati — costituisca mezzo idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

Gli Amministratori indipendenti si sono riuniti, in assenza degli altri Amministratori, nel mese di dicembre 2011; in tale occasione essi hanno avuto modo di procedere a uno scambio di valutazioni sulle modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e hanno attribuito al Consigliere Mauro Miccio il ruolo di coordinatore in vista dello svolgimento delle prossime riunioni loro riservate.

Fin dal mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato l'assenza dei presupposti che, in base al Codice di Autodisciplina, richiedono la istituzione della figura del *lead independent director*, tenuto conto del fatto che in Enel il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società.

Comitati

Fin dal mese di gennaio 2000 il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni, ha istituito nel proprio ambito un Comitato per le remunerazioni e un Comitato per il controllo interno, dotati di funzioni consultive e propositive e incaricati di trattare tematiche delicate e fonte di possibili conflitti di interesse.

Tali comitati sono composti da almeno tre amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti dei comitati stessi. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato nel mese di dicembre 2006 appositi regolamenti organizzativi (il cui testo è stato modificato e integrato nel mese di giugno

2011) che disciplinano la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato per le remunerazioni e del Comitato per il controllo interno.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati in questione hanno facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti, e possono avvalersi di consulenti esterni a spese della Società, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione. A tale ultimo riguardo si segnala che il Comitato per le remunerazioni, qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, verifica preventivamente che tale consulente non si trovi in situazioni suscettibili di comprometterne in concreto l'indipendenza di giudizio.

Ciascun comitato provvede alla nomina di un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Alle riunioni di ciascun comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero altro Sindaco da lui designato, e possono prendere parte altri componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso, appositamente invitati dal rispettivo presidente. Alle riunioni del Comitato per le remunerazioni prende inoltre parte, di norma, il responsabile della funzione "Personale e Organizzazione", così come alle riunioni del Comitato per il controllo interno prende parte, di regola, il preposto al controllo interno; alle riunioni di tale ultimo comitato possono infine partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, i quali hanno inteso esercitare tale facoltà solo a seguito di espresso invito rivolto nei loro riguardi dal presidente del Comitato per il controllo interno ovvero ove abbiano ritenuto di potere fornire opportuni approfondimenti su specifici argomenti all'ordine del giorno.

Nel mese di novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione, in sede di adozione di una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, rispondente ai requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010, ha istituito al proprio interno un nuovo comitato; quest'ultimo è chiamato a esprimere specifici pareri in merito alle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, nei casi indicati e secondo le modalità previste dalla indicata procedura.

Successivamente, nel mese di maggio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha infine costituito al suo interno un ulteriore comitato con funzioni consultive e propositive in materia di governo societario, con il compito di monitorare le procedure e i regolamenti adottati al riguardo in ambito aziendale e di formulare eventuali proposte di modifica degli stessi al fine di allinearne i contenuti alle *best practice* nazionali e internazionali, tenuto conto dell'evoluzione della normativa di riferimento.

I regolamenti organizzativi del Comitato parti correlate e del Comitato per la *corporate governance* disciplinano le relative modalità di funzionamento secondo principi sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nei regolamenti organizzativi del Comitato per le remunerazioni e del Comitato per il controllo interno.

Comitato per le remunerazioni

Il compenso degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilito in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società. In tale ambito, spetta al Comitato per le remunerazioni adoperarsi affinché la remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche venga definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. In particolare, una parte significativa della remunerazione degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica per la remunerazione.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi risulta commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto della loro partecipazione ai comitati. Si segnala al riguardo che, in linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, tale remunerazione non è in alcun modo legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dal Gruppo e gli Amministratori non esecutivi non risultano destinatari di piani di incentivazione a base azionaria. Nessun Amministratore può prendere parte alle riunioni di tale comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei componenti i comitati costituiti nell'ambito del Consiglio stesso.

In particolare, al Comitato per le remunerazioni sono quindi attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo emendati e integrati dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011, in attuazione delle modifiche apportate all'art. 7 del Codice di Autodisciplina):

- > formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, valutando periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata e avvalendosi delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato per quanto riguarda l'attuazione di tale politica nei riguardi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- > presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione, provvedendo a monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di *performance*;
- > esaminare preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione da mettere a disposizione del pubblico in vista dell'Assemblea annuale di bilancio.

Il Comitato per le remunerazioni, nell'ambito delle proprie competenze, svolge inoltre un ruolo di primo piano nell'elaborazione e nella verifica dell'andamento dei sistemi di incentivazione (ivi inclusi eventuali piani di azionariato) rivolti al *management*, intesi quali strumenti finalizzati ad attrarre e motivare risorse di livello ed esperienza adeguati, sviluppandone il senso di appartenenza e assicurandone nel tempo una costante tensione alla creazione di valore.

Il Comitato per le remunerazioni svolge inoltre, quale attribuzione aggiuntiva rispetto a quelle contemplate dal Codice di Autodisciplina, un'attività di supporto nei confronti dell'Amministratore Delegato e delle competenti strutture aziendali per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse manageriali, il reperimento di talenti e la promozione di iniziative con istituti universitari in tale ambito. Nel corso del 2011 il Comitato per le remunerazioni è risultato composto dai Consiglieri Augusto Fantozzi (con funzioni di presidente), Giulio Ballio e Fernando Napolitano, nel periodo compreso tra gennaio e aprile, mentre, a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno, ne hanno fatto parte i Consiglieri Fernando Napolitano (con funzioni di presidente), Alessandro Banchi e Pedro Solbes Mira. Il Con-

siglio di Amministrazione ha riconosciuto in capo a tutti e tre gli Amministratori da ultimo indicati il requisito di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria.

Sempre nel corso del 2011 il Comitato per le remunerazioni ha tenuto 8 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 30 minuti ciascuna, e ha fatto ricorso a consulenti esterni indipendenti, a spese della Società.

Nel corso del 2011 il Comitato per le remunerazioni ha avviato la elaborazione delle linee guida della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, definite in dettaglio nei primi mesi del 2012, in modo da consentire al Consiglio di Amministrazione di approvare tale politica in data 5 aprile 2012. Il Comitato per le remunerazioni — oltre a elaborare i contenuti del piano di incentivazione a lungo termine relativo all'esercizio 2011 e a effettuare una generale ricognizione dell'andamento dei piani di incentivazione in essere — si è altresì occupato di definire il trattamento normativo e retributivo da riconoscere al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale per il mandato 2011-2013; a tale riguardo, il comitato si è interessato anche degli aspetti applicativi della componente variabile della remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale, individuando in particolare gli obiettivi economico-gestionali annuali da assegnare agli interessati (oltre a verificare il raggiungimento degli obiettivi del precedente esercizio). Il comitato ha infine formulato al Consiglio di Amministrazione le proposte circa i compensi da riconoscere ai componenti dei vari comitati, e ha monitorato l'evoluzione del quadro normativo nazionale in materia di remunerazione degli Amministratori e dell'alta dirigenza delle società con azioni quotate, alla luce del processo di recepimento delle raccomandazioni comunitarie del 2004 e del 2009 sul tema.

Comitato per il controllo interno

Il Comitato per il controllo interno ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, nelle valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e della relazione finanziaria semestrale e, nei limiti delle competenze consiliari, ai rapporti tra la Società e il revisore esterno.

In particolare, al Comitato per il controllo interno sono attribuiti i seguenti compiti, di natura consultiva e propositiva (come da ultimo definiti dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011):

- > assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo demandati in materia di controllo interno dal Codice di Autodisciplina;
- > valutare, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- > esprimere pareri, su richiesta dell'Amministratore esecutivo all'uopo incaricato, su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- > esaminare il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno, nonché le relazioni periodiche da costui predisposte;
- > valutare i risultati esposti nella relazione della Società di revisione legale dei conti e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- > svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione dell'adeguatezza dell'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa, nonché della completezza e trasparenza dell'informativa fornita al riguardo attraverso il bilancio di sostenibilità (attribuzione, quest'ultima, riconosciuta al comitato a partire dal mese di febbraio 2010);
- > riferire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Nel corso del 2011 il Comitato per il controllo interno è risultato composto dai Consiglieri Gianfranco Tosi (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno (cui il Consiglio di Amministrazione aveva a suo tempo riconosciuto il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Renzo Costi e Alessandro Luciano, nel periodo compreso tra gennaio e aprile, mentre, a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno, ne hanno fatto parte i Consiglieri Gianfranco Tosi (sempre con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno (cui il Consiglio di Amministrazione ha confermato il requisito di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria), Mauro Miccio e Angelo Taraborrelli.

Sempre nel corso del 2011 il Comitato per il controllo interno ha tenuto 13 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 2 ore ciascuna.

Nel corso del 2011 l'attività del Comitato per il controllo interno si è concentrata anzitutto sulla valutazione del piano

di lavoro elaborato dal preposto al controllo interno e dei risultati delle azioni di *audit* svolte nel corso dell'anno precedente, nonché sull'esame di un aggiornamento predisposto dalla funzione *Audit* della Società circa l'identificazione dei principali rischi inerenti al Gruppo (c.d. "*risk assessment*"); il comitato ha quindi formulato, per quanto di propria competenza, una valutazione positiva circa l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nel corso dell'esercizio precedente. Durante il 2011 il comitato ha inoltre espresso parere favorevole, per quanto di propria competenza, circa l'affidamento di alcuni specifici incarichi aggiuntivi a entità appartenenti al *network* del revisore principale di Gruppo (in applicazione dell'apposita procedura, adottata nel corso del 2009, circa l'assegnazione di incarichi alle Società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo) e ha esaminato gli effetti delle novità legislative e dei nuovi *standard* contabili internazionali sul bilancio consolidato 2010 e sulla relazione finanziaria semestrale 2011 del Gruppo Enel. Il comitato ha altresì esercitato nel 2011 la propria supervisione circa l'elaborazione del bilancio di sostenibilità ed è stato aggiornato circa le principali attività svolte dal Gruppo in materia di responsabilità sociale d'impresa, ha valutato le segnalazioni pervenute nel corso dell'esercizio precedente in base alle previsioni del Codice Etico, ha esaminato le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella relazione sulla gestione finanziaria di Enel per l'esercizio 2009 e ha valutato le considerazioni predisposte al riguardo dalle competenti funzioni aziendali, monitorando inoltre l'osservanza del modello organizzativo e gestionale adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (e occupandosi anche dell'aggiornamento del modello stesso). Il comitato ha infine preso atto del permanente rispetto nell'ambito del Gruppo della normativa in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Comitato parti correlate

Il Comitato parti correlate è composto da almeno tre Amministratori indipendenti, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del comitato stesso, in coerenza con le previsioni dell'apposita procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, adottata dal medesimo Consiglio nel mese di novembre 2010 (e rispondente ai requisiti in-

dicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010), le cui disposizioni sono divenute efficaci a fare data dal mese di gennaio 2011.

In base a quanto indicato da tale ultima procedura e dal proprio regolamento organizzativo, il Comitato parti correlate ha essenzialmente il compito di formulare appositi pareri motivati sull'interesse di Enel – nonché delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate di volta in volta interessate – al compimento di operazioni con parti correlate, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa ricezione di flussi informativi tempestivi e adeguati. Tale comitato ha altresì la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, ove si tratti di operazioni di "maggiore rilevanza" (come definite dalla procedura sopra indicata). Il comitato in questione provvede infine a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa, che siano stati a esso sottoposti da parte dell'*advisory board* istituito ai sensi della medesima procedura.

Nell'esercizio dei propri compiti il Comitato parti correlate può avvalersi, a spese della Società, della consulenza di esperti di propria scelta, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, individuati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto delle operazioni con parti correlate riguardo alle quali il comitato stesso è chiamato a esprimersi.

Nel corso del 2011 il Comitato parti correlate è risultato composto dai Consiglieri Augusto Fantozzi (con funzioni di presidente), Giulio Ballio e Renzo Costi, nel periodo compreso tra gennaio e aprile; mentre, a decorrere dal mese di maggio e fino alla fine dell'anno, ne hanno fatto parte i Consiglieri Alessandro Banchi (con funzioni di presidente), Pedro Solbes Mira, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi. Sempre nel corso del 2011 il Comitato parti correlate ha tenuto 2 riunioni, caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 15 minuti ciascuna.

Nel corso del 2011 il Comitato parti correlate ha provveduto a esprimere parere favorevole in merito alla proposta formulata dal Comitato per le remunerazioni circa il trattamento normativo e retributivo da riconoscere al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale per il mandato 2011-2013, prima che tale proposta venisse esaminata da parte del Consiglio di Amministrazione e fosse

quindi sottoposta al parere del Collegio Sindacale. Il comitato ha inoltre effettuato un'attenta disamina dei contenuti del regolamento CONSOB e dell'apposita procedura aziendale per la disciplina delle operazioni con parti correlate, al fine di verificare i termini e le modalità di applicazione di tali documenti alla luce della concreta operatività aziendale.

Comitato per la *corporate governance*

Il Comitato per la *corporate governance* è composto da almeno tre Amministratori, in maggioranza non esecutivi, di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, che individua tra di essi un presidente e provvede inoltre a determinare con apposita deliberazione i compiti del comitato stesso.

In base a quanto indicato dal proprio regolamento organizzativo, il Comitato per la *corporate governance* ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura consultiva e propositiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla *corporate governance* della Società e del Gruppo. In tale ambito, al comitato in questione sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- > monitorare l'evoluzione della normativa di legge e delle *best practice* nazionali e internazionali in materia di *corporate governance*, provvedendo ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione in presenza di modificazioni significative;
- > verificare l'allineamento del sistema di governo societario di cui la Società e il Gruppo sono dotati con la normativa di legge, le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e le *best practice* nazionali e internazionali;
- > formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di adeguamento dell'indicato sistema di governo societario, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- > istruire il procedimento di *board review*, formulando al Consiglio di Amministrazione le proposte in merito all'affidamento dell'incarico a una società specializzata del settore, individuando i temi destinati a formare oggetto della valutazione e definendo modalità e tempi del procedimento stesso;
- > esaminare preventivamente la relazione annuale sul governo societario da inserire nella documentazione di bilancio;
- > svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2011 il Comitato per la *corporate governance* è risultato composto dai Consiglieri Paolo Andrea Colombo (con funzioni di presidente), Lorenzo Codogno, Mauro Miccio e Fernando Napolitano.

Sempre nel corso del 2011 il Comitato per la *corporate governance* ha tenuto 5 riunioni a decorrere dal momento della sua costituzione (intervenuta nel mese di maggio), caratterizzate dalla regolare partecipazione dei suoi componenti (nonché del Presidente del Collegio Sindacale) e da una durata media di circa 1 ora e 15 minuti ciascuna, e ha fatto ricorso a consulenti esterni, a spese della Società.

Nel corso del 2011 il Comitato per la *corporate governance* ha anzitutto effettuato un'attenta verifica del livello e delle modalità di recepimento in ambito Enel delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, al fine di assicurare il permanente rispetto da parte della Società e del Gruppo di elevati *standard* di governo societario. Il comitato in questione si è inoltre occupato dell'aggiornamento di alcune importanti *policy* e procedure aziendali, con particolare riferimento (i) agli orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che i Consiglieri Enel possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione di Enel, nonché (ii) al regolamento per la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni concernenti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Il Comitato per la *corporate governance* si è infine occupato di istruire il procedimento di *board review*, individuando a seguito di apposita selezione la società di consulenza cui affidare il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione e i suoi comitati nel processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2011.

Collegio Sindacale

Secondo le previsioni di legge e dello statuto della Società, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci per un periodo di tre esercizi e rieleggibili alla scadenza del mandato.

Al fine di garantire un efficace svolgimento dei compiti da parte del Collegio Sindacale e nel rispetto di quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, fin dal mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha espressamente riconosciuto al Collegio medesimo, per quanto di propria competenza:

- > il potere di vigilare sull'indipendenza della Società di revisione legale dei conti, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società e al Gruppo da parte della stessa Società di revisione e delle entità appartenenti al relativo *network* (trattasi di potere che è stato quindi formalmente assegnato allo stesso Collegio Sindacale dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati);
- > il potere, esercitabile anche individualmente dai sindaci, di chiedere alla funzione *Audit* della Società lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- > il potere di scambiare tempestivamente con il Comitato per il controllo interno le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In base alla legislazione vigente, i componenti il Collegio Sindacale devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari, in aggiunta a quelli stabiliti per i Sindaci di società con azioni quotate; essi devono inoltre possedere i requisiti di professionalità richiesti dalla legge ai Sindaci di società con azioni quotate, quali integrati attraverso apposite previsioni statutarie; essi devono possedere infine i requisiti di indipendenza individuati dalla legge per i Sindaci di società con azioni quotate.

In base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti il Collegio Sindacale possono assumere presso società di capitali italiane sono stati individuati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Analogamente a quanto disposto per il Consiglio di Amministrazione — e in attuazione di quanto stabilito dal Testo Unico della Finanza — lo statuto prevede che la nomina dell'intero Collegio Sindacale abbia luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un Sindaco effettivo (cui spetta la carica di presidente) e di un Sindaco supplente

(destinato a subentrare nella carica di presidente, in caso di cessazione anticipata del titolare dall'ufficio) designati dalle minoranze azionarie.

Tale sistema elettivo prevede che le liste, nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo, possano essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla CONSOB con regolamento per la presentazione delle liste di candidati Amministratori (in concreto, in funzione della capitalizzazione di Borsa delle azioni Enel, alla data della presente relazione la quota di partecipazione richiesta risulta pari almeno allo 0,5% del capitale sociale).

Inoltre — in attuazione delle integrazioni apportate nel luglio del 2011 al Testo Unico della Finanza al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, nonché alla luce delle disposizioni di attuazione dettate dalla CONSOB con regolamento, e in base alle modifiche statutarie che verranno conseguentemente sottoposte all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011 — in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012, le liste che presentano un numero complessivo di candidati (tra membri effettivi e supplenti) pari o superiore a tre dovranno includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste di candidati Sindaci (al pari di quelle di candidati Amministratori) devono essere depositate presso la sede sociale, a cura di chi procede alla relativa presentazione, almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; esse vengono quindi pubblicate a cura della Società sul proprio sito internet e su quello di Borsa Italiana, nonché messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea medesima, accompagnate da un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, garantendo in tal modo una procedura trasparente per la nomina dell'organo di controllo.

Per la nomina di Sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare:

> il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze azionarie in seno al Collegio Sindacale; nonché

> il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (in base alle segnalate modifiche statutarie che verranno sottoposte all'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio 2011).

In ogni caso, i Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti. Essendo stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2010, il Collegio Sindacale in carica ha un mandato destinato a scadere in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012. Secondo le nomine effettuate in tale Assemblea, alla data della presente relazione il Collegio Sindacale risulta quindi composto dai membri effettivi di seguito indicati, unitamente alle liste di relativa provenienza. Queste ultime sono state presentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'epoca titolare del 13,88% del capitale della Società) e da un raggruppamento di 20 investitori istituzionali (all'epoca titolari complessivamente dell'1,19% del capitale della Società).

> Sergio Duca, 64 anni, Presidente (indicato nella lista presentata da investitori istituzionali);

> Carlo Conte, 64 anni, Sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze);

> Gennaro Mariconda, 69 anni, Sindaco effettivo (indicato nella lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nell'Allegato 2 alla presente relazione è riportato un breve profilo professionale dei sopra indicati componenti effettivi il Collegio Sindacale della Società.

Il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea dei soci. In particolare, nel mese di aprile 2010 l'Assemblea ordinaria ha fissato in 85.000 euro lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in 75.000 euro lordi annui il compenso spettante a ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del relativo ufficio.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Collegio Sindacale ha tenuto 22 riunioni, durate in media circa 2 ore ciascuna, che hanno visto la regolare partecipazione dei Sindaci effettivi e la presenza del magistrato delegato della Corte dei Conti.

Nel corso del mese di febbraio 2012, il Collegio Sindacale ha verificato in capo al Presidente Sergio Duca e al Sindaco effettivo Gennaro Mariconda il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli Amministratori. Per quanto concerne il Sindaco effettivo Carlo Conte, il Collegio Sindacale ha avuto modo di accertare che egli, pur essendo privo dei requisiti

di indipendenza da ultimo menzionati (in quanto Dirigente Generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista di riferimento della Società), risulta possedere le caratteristiche di indipendenza previste dal Testo Unico della Finanza (e dalla relativa disciplina di attuazione) con riguardo ai Sindaci di società con azioni quotate. Alla data della presente relazione, con riferimento alla disciplina in precedenza richiamata circa i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società di capitali italiane dettata dalla CONSOB (che pone un limite massimo al peso degli incarichi ricoperti da ciascun Sindaco pari a 6 punti), i Sindaci effettivi hanno comunicato all'Autorità i seguenti dati circa il numero degli incarichi da essi rivestiti e il punteggio associato agli incarichi medesimi:

- > Sergio Duca: 4 incarichi; peso degli incarichi: 3,35 punti;
- > Carlo Conte: 5 incarichi; peso degli incarichi: 2,15 punti;
- > Gennaro Mariconda: 1 incarico; peso dell'incarico: 1,0 punti.

Società di revisione legale dei conti

La revisione legale del bilancio di Enel e del bilancio consolidato di Gruppo risulta affidata a Reconta Ernst & Young SpA. L'incarico a tale Società di revisione è stato conferito dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2011, su proposta del Collegio Sindacale, con riferimento agli esercizi dal 2011 al 2019 e per un corrispettivo complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Fin dal 2009 è stata formalizzata un'apposita procedura che disciplina l'affidamento di incarichi alle Società di revisione che operano nell'ambito del Gruppo. In base a tale procedura il Comitato per il controllo interno e il Collegio Sindacale sono chiamati a esprimere un preventivo parere vincolante circa l'affidamento di ogni incarico aggiuntivo – diverso, quindi, dall'incarico principale di revisione e per il quale non ricorrano fattispecie di incompatibilità previste dalla legge – in favore del revisore principale di Gruppo ovvero di entità appartenenti al relativo *network*; l'affidamento di tali incarichi aggiuntivi è consentito solo in determinate condizioni di comprovata necessità (sotto il profilo legale, economico o della qualità del servizio).

Controllo della Corte dei Conti

Sulla gestione finanziaria di Enel esercita un controllo la Corte dei Conti, che si avvale a tal fine di un magistrato delegato. Si segnala al riguardo che nel corso del 2011 tale attività di controllo è stata svolta dapprima, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e aprile, da parte del sostituto magistrato delegato Igina Maio, e a partire dal mese di maggio da parte del magistrato delegato Francesco Paolo Romanelli.

Nel mese di gennaio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha disposto di riconoscere un'indennità di presenza in favore del magistrato delegato della Corte dei Conti, per la partecipazione a ciascuna riunione di organo sociale cui intervenga, in misura pari a 1.000 euro. Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011.

Il magistrato delegato della Corte dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La Corte dei Conti presenta con cadenza annuale alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei Deputati una relazione circa i risultati del controllo svolto.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In conformità con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dallo statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, ha provveduto fin dal mese di giugno 2006 alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuato nel responsabile della funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo (a decorrere dal mese di giugno 2009 ridenominata "Amministrazione, Finanza e Controllo") della Società (nella persona di Luigi Ferraris). Quest'ultimo, come verificato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2007, è in possesso dei requisiti di professionalità introdotti nello statuto sociale nel mese di maggio 2007 in attuazione del Testo Unico della Finanza. Compito di tale dirigente è di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del

bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione verifica che tale dirigente disponga di poteri e mezzi adeguati, vigilando inoltre sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili da costui predisposte.

Il dirigente in questione rilascia una dichiarazione che accompagna gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, e che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il medesimo dirigente, unitamente all'Amministratore Delegato, attesta inoltre con apposita relazione in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale: (i) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili sopra indicate nel corso del periodo cui si riferiscono tali documenti contabili; (ii) la conformità del contenuto di tali ultimi documenti ai principi contabili internazionali applicabili nell'ambito dell'Unione Europea; (iii) la corrispondenza dei documenti medesimi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo; (iv) che la relazione sulla gestione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato contiene un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e del Gruppo, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui questi ultimi sono esposti; (v) che la relazione intermedia sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria semestrale contiene un'analisi attendibile circa gli eventi di maggiore importanza verificatisi durante i primi sei mesi dell'esercizio, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio e a una informativa sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

I contenuti della attestazione che il dirigente in questione e l'Amministratore Delegato devono rilasciare in base a quanto ora indicato sono disciplinati dalla CONSOB con apposito regolamento.

Sistema di controllo interno

In materia di controllo interno il Gruppo è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema, cui è affidata la missione (i) di accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali

in termini di efficacia, efficienza ed economicità, nonché (ii) di garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale e (iii) di assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne e alle direttive e indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana ed efficiente gestione.

Il sistema di controllo interno si articola nell'ambito del Gruppo in tre distinte tipologie di attività:

- > il "controllo di linea" (o di "primo livello"), costituito dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o società del Gruppo svolgono sui propri processi. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- > i controlli di "secondo livello", che sono demandati (i) al controllo di gestione (collocato all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Enel) per quanto riguarda il monitoraggio dell'andamento economico-finanziario della Società e del Gruppo e (ii) alla funzione *Group Risk Management* per quanto concerne la elaborazione di *policy* finalizzate alla gestione dei principali rischi (connessi, per esempio, ai tassi di interesse, ai tassi di cambio e al rischio *commodity*);
- > l'*internal auditing*, demandato all'apposita funzione *Audit* della Società e finalizzato essenzialmente alla identificazione e al contenimento dei rischi aziendali di ogni natura mediante un'azione di *monitoring* dei controlli di linea, sia in termini di adeguatezza dei controlli medesimi sia in termini di risultati effettivamente conseguiti dalla relativa applicazione. L'attività in esame è pertanto estesa a tutti i processi aziendali della Società e delle società del Gruppo e ai relativi responsabili è rimessa sia l'indicazione delle azioni correttive ritenute necessarie sia l'esecuzione di attività di *follow-up* intese a verificare i risultati delle azioni suggerite.

La responsabilità dell'adozione di un adeguato sistema di controllo interno, coerente con i modelli di riferimento e le *best practice* esistenti in ambito nazionale e internazionale, compete al Consiglio di Amministrazione, che avvalendosi del Comitato per il controllo interno provvede a tal fine a:

- > fissare le linee di indirizzo di tale sistema, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, verificando quindi la compatibilità di tali rischi con una sana e cor-

- retta gestione dell'impresa. Si segnala al riguardo che fin dal mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'identificazione dei principali rischi inerenti al Gruppo (c.d. "risk assessment") e dell'individuazione di appositi criteri di misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi stessi – secondo quanto indicato in apposito documento elaborato dalla funzione *Audit* della Società – concordando circa la compatibilità dei rischi medesimi con una sana e corretta gestione sociale. Successivamente, nel mese di febbraio 2008 e, da ultimo, nel mese di febbraio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e condiviso appositi aggiornamenti del *risk assessment* di Gruppo, predisposti sempre dalla funzione *Audit* della Società;
- > individuare uno o più Amministratori esecutivi incaricati di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. Nel corso del 2011 tale ruolo è stato dapprima ricoperto tanto dal Presidente che dall'Amministratore Delegato nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e giugno, coerentemente con quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione fin dal mese di dicembre 2006. A decorrere dal mese di luglio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha affidato il ruolo in questione esclusivamente all'Amministratore Delegato, alla luce dell'assetto dei poteri adottato in ambito aziendale e in considerazione delle indicazioni espresse al riguardo dal Codice di Autodisciplina (che prevedono che tale carica venga affidata, di norma, all'Amministratore Delegato);
 - > valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. Si evidenzia al riguardo che nei mesi di marzo 2011 e, da ultimo, febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha espresso una valutazione positiva al riguardo;
 - > nominare e revocare uno o più soggetti preposti al controllo interno, definendone la remunerazione in coerenza con le politiche aziendali. A tale riguardo, nel mese di gennaio 2008 il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'avvicendamento intervenuto alla guida della funzione *Audit* della Società, ha confermato in capo alla nuova responsabile di tale funzione (nella persona di Francesca Di Carlo) il ruolo di preposto al controllo interno, determinandone la remunerazione in misura pari a quella già percepita dall'interessata.

L'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno provvede a sua volta a:

- > curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e a sottoporli quindi periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- > dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, di cui verifica costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza. Costui si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- > proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più soggetti preposti al controllo interno.

Il preposto al controllo interno, per parte sua:

- > ha il compito di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- > non è responsabile di alcuna area operativa;
- > ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- > dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnatagli;
- > riferisce del proprio operato all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, al Comitato per il controllo interno e al Collegio Sindacale. In particolare, egli riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

Nel mese di giugno 2009, in linea con le pratiche più evolute di governo societario, è stata costituita nell'ambito della Società una specifica funzione di *Group Risk Management*, avente la missione di assicurare l'efficace implementazione a livello di Gruppo del processo di gestione di tutti i rischi a impatto rilevante di carattere finanziario, operativo, strategico e di *business*, nonché dei principali rischi che possano a qualunque titolo incidere sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della Società e del Gruppo.

Nel corso del 2011 le principali attività svolte dalla Funzione *Group Risk Management* hanno riguardato:

- > l'elaborazione e la prima implementazione dell'impianto della *governance* dei rischi a livello di Gruppo, a

- seguito della relativa condivisione con le Divisioni operative e le funzioni di *staff* interessate;
- > l'elaborazione delle linee guida per la gestione dei rischi finanziari, *commodity* e di credito, inclusive della definizione del sistema di limiti operativi;
 - > la definizione del modello di *enterprise risk management* di Gruppo, l'avvio e il completamento del primo *assessment* delle principali fonti di rischio con potenziale impatto sul raggiungimento degli obiettivi strategici e di *business*, l'analisi delle risultanze e la presentazione al *top management* delle evidenze ritenute di maggiore rilievo;
 - > l'avvio delle attività di alcune strutture locali di *risk management*;
 - > la definizione di *format* di reportistica sulle diverse categorie di rischio e l'attivazione di un flusso periodico di comunicazione con le Divisioni operative e verso il Vertice aziendale;
 - > l'istituzione e l'avvio dell'operatività di appositi comitati di rischio, istituiti sia a livello centrale sia nei vari Paesi in cui il Gruppo opera. A ciò si è accompagnata la definizione da parte di tali comitati dei limiti di rischio qualitativi e quantitativi assegnati ai *risk owner* e delle modalità per monitorarne il rispetto;
 - > lo sviluppo di un modello integrato (c.d. "*business plan @risk*") volto all'analisi (i) dei rischi quantitativi connessi al raggiungimento dei *target* del *budget* e piano industriale e (ii) della profittabilità economica e finanziaria dei grandi investimenti, attraverso opportune analisi di sensitività, di scenario e probabilistiche; ciò al fine di valutare l'impatto delle modifiche di variabili esogene (i.e. prezzi, tassi, inflazione, domanda di energia, prodotto interno lordo ecc.) sui risultati attesi in termini di *cash flow* di Gruppo e di sostenibilità finanziaria, nonché sul rischio complessivo di portafoglio;
 - > l'individuazione, l'acquisto, la parametrizzazione e l'implementazione delle soluzioni *software* per le attività di *industrial risk management* ed *enterprise risk management*;
 - > lo sviluppo di specifiche metodologie per l'analisi e la misurazione dei diversi rischi.

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria

Nell'ambito del sistema di controllo interno il Gruppo si è dotato già da alcuni anni di un apposito sistema di gestio-

ne dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (nel presente paragrafo indicato unitariamente, per brevità, come "Sistema").

Tale Sistema, nel suo complesso, è definito come l'insieme delle attività volte a identificare e a valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza possa compromettere, parzialmente o totalmente, il raggiungimento degli obiettivi del sistema di controllo ("Sistema di gestione dei rischi"), integrato dalle successive attività di individuazione dei controlli e definizione delle procedure che assicurano il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria ("Sistema di controllo interno").

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha curato lo sviluppo e la realizzazione di uno specifico modello per la valutazione del Sistema e ha adottato un apposito corpo procedurale – che è stato portato a conoscenza di tutto il personale interessato – nel quale sono riportate le metodologie adottate e le responsabilità del personale stesso nell'ambito delle attività di definizione, mantenimento e monitoraggio del Sistema in questione. In particolare, il Gruppo si è dotato di una procedura che regola il modello di riferimento del sistema di controllo e di una procedura descrittiva del processo di valutazione del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria, che definisce ruoli e responsabilità nell'ambito organizzativo aziendale prevedendo uno specifico flusso di attestazioni interne. I controlli istituiti sono stati oggetto di monitoraggio per verificarne sia il "disegno" (ovvero che il controllo, se operativo, è strutturato al fine di mitigare in maniera accettabile il rischio identificato) sia l'effettiva "operatività".

Al *management* responsabile delle attività, dei rischi e dei controlli e alla funzione *Audit* della Società sono affidate responsabilità di verifica periodica del Sistema.

La valutazione dei controlli sull'informativa finanziaria ha preso a riferimento i criteri stabiliti nel modello "*Internal Controls - Integrated Framework*" emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (c.d. "*COSO Report*"), integrato per gli aspetti informativi dal modello "*Control Objectives for Information and related Technology*" (c.d. "*COBIT*"). Inoltre, presso alcune società latinoamericane del Gruppo, aventi *ADS* (*American Depositary Shares*) quotate presso il New York Stock Exchange, trovano applicazione i controlli interni relativi alla corretta tenuta delle scritture contabili previsti dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act*.

Il processo di valutazione del Sistema, definito in Enel come *Management Assessment Process* (e indicato nel

prosegue del presente paragrafo, per brevità, come "MAP"), che viene progressivamente esteso alle società di significativa rilevanza che entrano a fare parte del Gruppo, si articola nelle seguenti macro-fasi:

- > definizione del perimetro e individuazione dei rischi;
- > valutazione del disegno e dell'operatività dei controlli (c.d. monitoraggio "di linea");
- > monitoraggio "Indipendente", demandato alla funzione *Audit* della Società;
- > *reporting*, attestazioni interne, consolidamento e sintesi delle valutazioni;
- > attestazione dell'Amministratore Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in merito al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale.

Il perimetro delle società del Gruppo da includere nella valutazione viene determinato in relazione allo specifico livello di rischio sia in termini quantitativi (per il livello di significatività del potenziale impatto sul bilancio consolidato) sia in termini qualitativi (tenuto conto dei rischi specifici legati al *business* o al processo).

Per la definizione del Sistema è stato quindi condotto anzitutto un *risk assessment* a livello di Gruppo, per individuare e valutare le azioni o gli eventi il cui verificarsi o la cui assenza potesse compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo (per esempio, asserzioni di bilancio e altri obiettivi di controllo collegati all'informativa finanziaria). Il *risk assessment* è stato condotto anche con riferimento ai rischi di frode.

I rischi sono identificati sia a livello di società o gruppi di società (c.d. "*entity level*") sia a livello di processo (c.d. "*process level*"). Nel primo caso, i rischi individuati sono considerati comunque a impatto rilevante sull'informativa finanziaria, a prescindere dalla loro probabilità di accadimento. I rischi a livello di processo sono invece valutati – a prescindere dai relativi controlli (c.d. "valutazione a livello inerente") – in termini di potenziale impatto e probabilità di accadimento, sulla base di elementi sia qualitativi sia quantitativi.

In seguito alla individuazione e valutazione dei rischi, si è proceduto con l'individuazione di controlli finalizzati a ridurre a un livello accettabile il rischio connesso al mancato raggiungimento degli obiettivi del Sistema, a livello sia di *entity* sia di processo.

I controlli a livello di *entity* sono catalogati in coerenza con le cinque componenti individuate nel COSO Report: ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione, attività di monitoraggio.

Nell'ambito delle società identificate come rilevanti si è proceduto quindi alla definizione e valutazione dei processi a maggior rischio e all'applicazione del c.d. "*Top-Down Risk-Based Approach*". In coerenza con tale approccio, sono stati quindi identificati e valutati i rischi di maggior impatto e i correlati controlli di carattere sia generale sia specifico, volti a ridurre a un livello accettabile la possibilità di accadimento dei suddetti rischi.

Al fine di valutare l'adeguatezza del Sistema è prevista, con cadenza semestrale, una specifica fase del MAP che consiste in un'attività di monitoraggio a cura dei gestori dei processi (ovvero dei responsabili delle attività, dei rischi e dei controlli) volta a verificare il disegno e l'operatività di ciascuno dei controlli individuati.

Per ciascun processo aziendale oggetto di valutazione è mantenuta adeguata documentazione finalizzata a descrivere i ruoli e le responsabilità, i flussi dei dati e delle informazioni, nonché i controlli chiave (procedure amministrative e contabili).

Alla funzione *Audit* della Società è affidato il compito di esprimere una valutazione "indipendente" in merito all'operatività del MAP.

I risultati delle valutazioni effettuate sia dal *management* di linea sia dalla funzione *Audit* della Società sono comunicati al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attraverso specifici flussi informativi periodici di sintesi (c.d. "*reporting*"), che classificano le eventuali carenze di operatività e/o disegno dei controlli – ai fini del loro potenziale impatto sull'informativa finanziaria – in semplici carenze, debolezze significative o carenze materiali.

Nel caso in cui dalle valutazioni effettuate emergano carenze, i flussi informativi da ultimo indicati riportano anche le eventuali azioni correttive, intraprese o da intraprendere, volte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria.

Tali flussi vengono altresì utilizzati per la periodica informativa circa l'adeguatezza del Sistema fornita dal Dirigente preposto nei riguardi del Collegio Sindacale, del Comitato per il controllo interno e della Società di revisione.

Sulla base della *reportistica* sopra indicata, e tenuto conto delle attestazioni rilasciate dai responsabili di ciascuna struttura aziendale interessata dal MAP, il Dirigente preposto rilascia a sua volta unitamente all'Amministratore Delegato apposita attestazione circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio di

esercizio, del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale (a seconda del documento di volta in volta interessato).

Disciplina delle società controllate estere extra UE

Con riferimento all'esercizio 2011 si è proceduto da parte del Comitato per il controllo interno alla verifica della perdurante osservanza, nell'ambito del Gruppo, della disciplina in materia di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea (per brevità, nel prosieguo, definite "società controllate estere extra UE") dettata dalla CONSOB nell'ambito del Regolamento Mercati.

In particolare, si segnala al riguardo che:

- > in base ai dati di bilancio al 31 dicembre 2010 e in applicazione dei parametri di significativa rilevanza ai fini del consolidamento introdotti nel Regolamento Mercati CONSOB con effetto dal 1° luglio 2008, sono state individuate nell'ambito del Gruppo 14 società controllate estere extra UE cui la disciplina in questione è risultata applicabile per l'esercizio 2011. Trattasi, in particolare, delle seguenti società, 11 delle quali erano risultate assoggettate alla normativa di riferimento già nel corso dell'esercizio 2010: 1) Ampla Energia e Serviços SA (società brasiliana); 2) Chilectra SA (società cilena); 3) Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía SA (società colombiana); 4) Companhia Energética do Ceará SA (società brasiliana); 5) Edegel SA (società peruviana); 6) Emgesa SA ESP (società colombiana); 7) Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte SAA (società peruviana); 8) Empresa Distribuidora Sur SA (società argentina); 9) Empresa Nacional de Electricidad - Endesa Chile SA (società cilena); 10) Endesa Brasil SA (società brasiliana); 11) Endesa Capital Finance LLC (società statunitense); 12) Enel Green Power North America Inc. (società statunitense); 13) Enersis SA (società cilena); 14) Enel OGC-5 OJSC (società russa);
- > lo Stato patrimoniale e il Conto economico del bilancio 2011 di tutte le società sopra indicate, quali inseriti nel *reporting package* utilizzato ai fini della redazione del bilancio consolidato 2011 del Gruppo Enel, verranno messi a disposizione del pubblico da parte di Enel almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svol-

gimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio civilistico 2011 di Enel, contestualmente ai prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della generalità delle società controllate e collegate (secondo le modalità indicate nel Regolamento Emittenti CONSOB);

- > gli statuti, la composizione e i poteri degli organi sociali di tutte le società sopra indicate sono stati acquisiti da parte di Enel e sono tenuti a disposizione della CONSOB, in versione aggiornata, ove da parte di quest'ultima fosse avanzata specifica richiesta di esibizione a fini di vigilanza;
- > è stato verificato da parte di Enel che tutte le società sopra indicate: (i) forniscono al revisore della Capogruppo le informazioni necessarie al revisore medesimo per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Enel; (ii) dispongono di un sistema amministrativo-contabile idoneo a fare pervenire regolarmente alla direzione e al revisore di Enel i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato di Gruppo.

Operazioni con parti correlate

Fin dal mese di dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha adottato – in recepimento di quanto disposto dal codice civile (cui la CONSOB fino a tale momento non aveva ancora dato specifica attuazione), nonché dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina – un regolamento inteso a individuare le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, ovvero da sue controllate, con parti correlate; ciò al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale sia procedurale, delle operazioni stesse.

Tale regolamento ha trovato applicazione fino alla fine del 2010, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2011 risulta operativa una nuova procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, i cui contenuti salienti vengono di seguito descritti e che è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione nel mese di novembre 2010, nel rispetto dei requisiti indicati dalla CONSOB con apposito regolamento approvato nel mese di marzo 2010 in attuazione delle previsioni del codice civile.

In base a tale procedura, le operazioni con parti correlate sono suddivise in tre categorie:

- > le operazioni di “maggiore rilevanza”, individuate in base al superamento di una specifica soglia quantitativa (fissata al 5%) applicata a tre indici di rilevanza, che tengono conto in particolare del controvalore dell’operazione, dell’attivo patrimoniale dell’entità oggetto dell’operazione e delle passività dell’entità acquisita. Tali operazioni, ove non rientranti per legge o per statuto nella competenza assembleare, formano necessariamente oggetto di esame e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- > le operazioni di “minore rilevanza”, definite in negativo come le operazioni diverse da quelle di “maggiore rilevanza” e da quelle di “importo esiguo”. Tali operazioni, ove non rientranti per legge o per statuto nella competenza assembleare, seguono la competenza deliberativa risultante dal vigente assetto dei poteri in ambito aziendale;
- > le operazioni di “importo esiguo”, ossia caratterizzate da un controvalore inferiore a specifiche soglie, differenziate in funzione della tipologia di parti correlate con le quali tali operazioni vengono realizzate. Le operazioni di “importo esiguo” sono escluse dall’ambito di applicazione della procedura.

Al fine di consentire al Comitato parti correlate di esprimere un motivato e preventivo parere sull’interesse di Enel al compimento di operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, la procedura istituisce specifici flussi informativi. In particolare:

- > per le operazioni di “minore rilevanza” è previsto che l’Amministratore Delegato della Società ovvero la funzione proponente, per il tramite della Segreteria Societaria, provvedano a fornire al Comitato parti correlate, con congruo anticipo e comunque, di norma, almeno 10 giorni prima della data prevista per il rilascio del parere da parte del comitato stesso, informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna operazione di tale natura, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti;
- > per le operazioni di “maggiore rilevanza” è previsto che l’Amministratore Delegato della Società, per il tramite della Segreteria Societaria, provveda a fornire al Comitato parti correlate, tempestivamente – e, comunque, non oltre il giorno successivo alla prima informativa fornita al Consiglio di Amministrazione di Enel – informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna operazione di tale natura, avendo cura di fornire gli opportuni successivi aggiornamenti. Il Comitato parti

correlate, ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati, hanno facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni all’Amministratore Delegato della Società e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria in merito ai profili oggetto dei flussi informativi ricevuti, nonché di richiedere ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell’operazione.

Per quanto riguarda l’efficacia dell’indicato parere che il Comitato parti correlate è chiamato a rilasciare, la procedura prevede che:

- > in caso di operazioni di “minore rilevanza”, tale parere abbia natura non vincolante. Tuttavia, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, Enel è tenuta a mettere a disposizione del pubblico un documento contenente l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni di “minore rilevanza” che dovessero risultare approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato parti correlate, nonché delle ragioni per le quali si fosse ritenuto di disattendere tale parere;
- > in caso di operazioni di “maggiore rilevanza”, ove il Comitato parti correlate abbia espresso parere negativo, il Consiglio di Amministrazione della Società, in presenza di un’apposita clausola statutaria (che è stata introdotta in occasione dell’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011), può sottoporre le operazioni in questione all’autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto e delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti (c.d. “*whitewash*”). In ogni caso il compimento delle operazioni di “maggiore rilevanza” è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla procedura, qualora la correlazione sussista con un Amministratore della Società o con una parte correlata per il suo tramite, l’Amministratore interessato deve informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l’origine e la portata del proprio interesse, allontanandosi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del *quorum* costitutivo ovvero il Consiglio di Amministrazione non disponga altrimenti.

Qualora la correlazione sussista con l’Amministratore Delegato della Società o con una parte correlata per il suo

tramite, in aggiunta a quanto sopra egli si astiene dal compimento dell'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la correlazione sussista con uno dei Sindaci effettivi della Società o con una parte correlata per il loro tramite, il Sindaco interessato provvede a informare tempestivamente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse.

La procedura dispone che i verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione della Società approva operazioni con parti correlate, siano esse di "maggiore rilevanza" ovvero di "minore rilevanza"—ovvero, in quest'ultimo caso, le decisioni dell'organo delegato competente—, debbano recare adeguata motivazione in merito all'interesse di Enel al compimento delle operazioni medesime nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La procedura stabilisce inoltre che l'Amministratore Delegato della Società, nell'ambito della relazione periodica circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, debba fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, apposita informativa sull'intervenuta esecuzione di operazioni con parti correlate, tanto di "maggiore rilevanza" quanto di "minore rilevanza".

Un'apposita disciplina è poi dettata per le operazioni con parti correlate realizzate da parte di Enel non già direttamente ma per il tramite di società controllate. In tal caso è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente in base al vigente assetto dei poteri provvedono, previo motivato parere non vincolante del Comitato parti correlate, alla preventiva valutazione delle operazioni con parti correlate effettuate da società direttamente e/o indirettamente controllate da Enel e rientranti in una o più delle seguenti tipologie:

- > operazioni atipiche o inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (i.e. prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza di Enel;
- > operazioni il cui controvalore sia superiore a 25 milioni di euro, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione della procedura (su cui ci si soffermerà poco oltre).

Analogamente a quanto sopra osservato con riferimento alle operazioni di "minore rilevanza" compiute direttamente da parte di Enel, anche per le operazioni effettuate per il tramite di società controllate è previsto che, qualora il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente in base al vigente assetto dei poteri abbiano valutato favorevolmente il compimento di operazioni di società controllate rilevanti ai fini della procedura pur in presenza di un parere negativo del Comitato parti correlate, Enel sia tenuta a mettere a disposizione del pubblico un apposito documento in cui dovranno essere esplicitate anche le ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere tale parere.

Nel rispetto della normativa CONSOB di riferimento, risultano escluse dall'ambito di applicazione della procedura le seguenti tipologie di operazioni con parti correlate:

- a) le deliberazioni assembleari con le quali vengono fissati i compensi spettanti alla generalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci;
- b) le operazioni di "importo esiguo", come individuate dalla procedura stessa;
- c) i piani di compensi basati su strumenti finanziari, approvati dall'Assemblea in base a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza, e le relative operazioni attuative;
- d) le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), in materia di remunerazione degli Amministratori della Società investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo, a condizione che:
 - Enel abbia adottato una politica per la remunerazione;
 - nella definizione di tale politica sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - sia stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea di Enel una relazione che illustri la politica per la remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- e) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- f) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Enel nonché le operazioni con società collegate a Enel, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi (come individuati nell'ambito della procedura) di altre parti correlate di Enel.

Una procedura semplificata è infine prevista nei casi di urgenza per l'approvazione delle operazioni con parti corre-

late che non risultino di competenza assembleare, ferma in ogni caso la previsione di un voto non vincolante su tali operazioni espresso a posteriori da parte della prima Assemblea ordinaria utile della Società.

Trattamento delle informazioni societarie

Fin dal febbraio del 2000 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un apposito regolamento (integrato nel mese di marzo 2006 e, da ultimo, modificato e aggiornato nel mese di settembre 2011) per la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate, contenente anche le procedure per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni concernenti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a rispettare le previsioni contenute in tale regolamento e a mantenere comunque riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

Il regolamento è finalizzato a preservare la segretezza delle informazioni riservate, assicurando al contempo che l'informativa al mercato relativa a dati aziendali sia corretta, completa, adeguata, tempestiva e non selettiva.

Il regolamento rimette in via generale alla responsabilità dell'Amministratore Delegato della Società e degli Amministratori Delegati delle società del Gruppo la gestione delle informazioni riservate di rispettiva competenza, disponendo che la divulgazione delle informazioni relative alle singole controllate debba comunque avvenire d'intesa con l'Amministratore Delegato di Enel.

Il regolamento istituisce inoltre specifiche procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale – soffermandosi in particolare sulla divulgazione delle informazioni privilegiate – e disciplina attentamente le modalità attraverso cui gli esponenti aziendali entrano in contatto con la stampa e altri mezzi di comunicazione di massa (ovvero con analisti finanziari e investitori istituzionali).

A seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 la Società ha provveduto a istituire (e a tenere regolarmente aggiornato) un registro di Gruppo in cui risultano iscritte le persone, fisiche o giuridiche, che hanno accesso a in-

formazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto della Società ovvero di società del Gruppo. Tale registro ha la finalità di sensibilizzare i soggetti ivi iscritti sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono, agevolando al contempo lo svolgimento delle attività di vigilanza della CONSOB sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

Sempre a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria in materia di *market abuse* e dell'entrata in vigore della normativa secondaria dettata dalla CONSOB, a decorrere dal mese di aprile 2006 risulta avere subito profonde modifiche la disciplina dell'*internal dealing*, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni della Società e strumenti finanziari a esse collegati compiute dai maggiori azionisti, da esponenti aziendali e da persone a essi strettamente legate.

Nel corso del 2011 la disciplina in materia di *internal dealing* ha trovato applicazione alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio aventi a oggetto azioni Enel, nonché delle controllate Endesa SA ed Enel Green Power SpA ovvero strumenti finanziari a esse collegati, in quanto compiute da "soggetti rilevanti". In tale ultima categoria rientrano gli azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale della Società, gli Amministratori e i Sindaci effettivi di Enel, gli Amministratori della controllata Endesa SA nonché ulteriori 28 posizioni dirigenziali individuate in Enel e in Endesa SA in base alla normativa di riferimento, in quanto aventi regolare accesso a informazioni privilegiate e titolate ad adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Enel.

Gli obblighi di trasparenza trovano applicazione a tutte le sopra indicate operazioni il cui controvalore complessivo raggiunga i 5.000 euro su base annua, anche se compiute da persone strettamente legate ai "soggetti rilevanti".

Nell'emanare le misure di attuazione della normativa di riferimento in materia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere l'obbligo di astensione per i "soggetti rilevanti" (diversi dagli azionisti in possesso di una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale della Società) dall'effettuare operazioni soggette alla disciplina dell'*internal dealing* durante due *blocking period* della durata indicativa di un mese ciascuno, collocati a ridosso dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione finanziaria semestrale da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Tale iniziativa del Consiglio di Amministrazione è stata ispirata dalla volontà di innalzare gli *standard di governan-*